

Il nuovo professionista Antincendio.

Le origini e le innovazioni del
dm 7 agosto 2012

Caserta, 14 novembre 2012

Fabio Dattilo



Spunti e contributi e chiavi di lettura del dpr 151/2011

- Sanzioni penali e DPR 151/2011 (combinato disposto del dl.vo 139 e DPR 151)
- Sanzioni penali del DPR 151/2011 con il Dlvo 81/98
- CCTS e CTR sono salvi?

Il paese cambia?



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



Cambiamento

- Europa, regole nuove
 - Ordinamento giuridico: aggiornamento
 - Il problema del cerino: i controlli
- Nel nostro piccolo:
- E' ora che le CdC abbiano una lista degli adempimenti globale
 - Il professionista non è più un mediatore
 - La PA controlla



Riferimenti normativi

D.P.R. 01/08/2011 n.151

art.2 comma 7

Decreto Ministero Interno
modalità di presentazione delle
istanze e relativa documentazione

Il decreto

Publicato sulla G.U. Serie generale n. 201 del 29 agosto 2012, il d.m. 7 agosto 2012 riguarda:

“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”



Ambito di riferimento

- *Nuovo DPR Prevenzione Incendi 151/11*
- *Legge 122/10*
- *Regolamento SUAP*

Struttura del decreto

- ✓ *Introduzione nuove definizioni;*
- ✓ *Definizione delle modalità di presentazione, delle istanze e delle segnalazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d'opera, voltura;*
- ✓ *Raccordo con il SUAP;*
- ✓ *Definizione delle modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di prevenzione incendi.*



Novità introdotte dal decreto

- 1) Introduzione nuove classificazioni;*
- 2) Introduzione del concetto di modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e che comportano variazione delle condizioni di sicurezza antincendio;*
- 3) Introduzione approccio ingegneristico;*

Definizioni

- a) attività soggette;*
- b) tecnico abilitato;*
- c) professionista antincendio;*
- d) approccio ingegneristico alla sicurezza;*
- e) SGSA;*
- f) Segnalazione Certificata di Inizio Attività.*

Sottoclassificazione

Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto, le attività di cui all'allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151 sono sottoclassificate come di seguito riportato (Allegato III)

67	1	A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone
	3	B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4	C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone




Procedimenti previsti dal decreto

CATEGORIE ALLEGATO I	PROCEDIMENTI OBBLIGATORI			PROCEDIMENTI VOLONTARI		
	VP	SCIA	ARPCA	DER (*)	NOF	VCO
A						
B						
C						

(*) Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività *non rientranti tra quelle riportate all'allegato I* del D.P.R. n.151/2011 *disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi*

Caso particolare: modifiche alle attività



Caso particolare: modifiche alle attività

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none">i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	<ul style="list-style-type: none">i. incremento della potenza o della energia potenziale ;ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.
D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none">i. modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;iii. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;iv. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali .v. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none">i. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;ii. modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;iii. modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;

Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

*Modulistica di presentazione
delle istanze, delle
segnalazioni e delle
dichiarazioni, prevista nel
decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2012*



Ril. Pratica V.V.F. n. _____
 Spazio per protocollo
 marca da bollo
 con allegati

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

Il sottoscritto _____
 domiciliato in _____
 presso _____
 nella via qualità n. _____
 della _____
 con sede in _____
 responsabile dell'attività sono indicate _____

CHIEDE
 ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 la
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO
 per i lavori di nuovo insediamento modifica attività esistente
 (cassa ex 02 il quadro è riservato)
 relativi all'attività principale: _____
 sito in _____
 Le attività oggetto di valutazione sono individuate¹ in: "tutta classe" o/ _____
 La documentazione tecnica progettata² è conforme al _____
 titolo progettuale _____
 iscritto al _____
 con Ufficio in _____

Dati del richiedente

Dati dell'attività

Dati tecnico abilitato

INFORMAZIONI GENERALI

A) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

Informazioni generali sull'attività

B) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTO IN PROGETTO

Tipo di intervento previsto in progetto

Allargi i seguenti documenti tecnici di progetto², debitamente firmati, conforme a quanto previsto dall'Allegato I¹ al Decreto del Ministero dell'Interno del 7-8-2012:

- Relazione tecnica (a. fascicolo:)
- Elaborati grafici (a. elaborati:)


In caso di utilizzo dell'approccio Ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a firma di professionista antincendio, deve essere conforme a quanto specificato all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012;

In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012.



Una nuova stagione

dopo le semplificazioni dei
procedimenti amministrativi del 151/2011



la sfida è quella di aggiornare le norme
tecniche di PI rendendole (magari) più
semplici e sostenibili con lo sviluppo (e la
crisi) del paese.

Un transitorio da gestire

Nuove norme tecniche (no problem!)



Norme tecniche per attività esistenti
(problem!)

Scuole, Ospedali, Alberghi (solo il 20% in regola)
Gallerie, Metropolitane, Campeggi, Asili nido....

Una idea semplice

- Individuare una soglia minima di sicurezza quale punto di partenza per un piano di adeguamento
- Individuare un percorso a step che, progressivamente (cronoprogramma), porti all'adeguamento complessivo compensando le carenze strutturali con norme gestionali più stringenti
- Reperire gli investimenti (soprattutto per le opere pubbliche).
- Effettuare rigorosi controlli intermedi (si esce dal piano se non si rispettano gli step!)

A che punto siamo?

- Alberghi: Decreto 16 marzo 2012
- Ospedali: D.L.13 settembre 2012 n.158
- Scuole: in cantiere
- Attività new Entry...in cantiere (entro estate 2013)

STRUTTURE SANITARIE

DECRETO-LEGGE 13/9/2012, n. 158

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.

(GU n. 214 del 13-9-2012)

Art. 6 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici giudiziari

Articolato - le risorse

Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio.

Articolato - il decreto

A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

Articolato - il decreto

- a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
- b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato.

Articolato - il decreto

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio;

Articolato - il decreto per new entry

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Grazie



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

